

-CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Garlasco esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 14.07.1977 n. 616, della Legge n. 142/1990, nonché della Legge n. 328/2000, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Al fine dell'accesso ai servizi, la verifica della situazione economica del richiedente viene effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo nonché dal D.P.C.M.n. 221 del 7.05.1999, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 11.11.2001.

ART. 2
INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'ambito dell'assistenza e sicurezza sociale;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche tributarie tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;

ART. 3
AMBITI DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano negli ambiti di seguito specificati e comunque, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale:

- 1) sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti in stato di bisogno Minimo vitale -
- 2) integrazione retta di ricovero in idonea struttura protetta per anziani e/o disabili;
- 3) frequenza asilo nido;
- 4) frequenza servizi parascolastici integrativi per l'infanzia (3/6 anni) fascia scuola materna;
- 5) frequenza trasporti scolastici per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori;
- 6) soggiorni estivi (marini e montani) per bambini e ragazzi;
- 7) soggiorni invernali e cure termali per anziani;
- 8) frequenza servizi integrativi parascolastici per alunni della scuola elementare;
- 9) frequenza centri ricreativi diurni estivi per bambini e ragazzi;
- 10) frequenza refezione scolastica alunni scuola materna, elementare e media;
- 11) servizi assistenza domiciliare (prestazioni SAD ad personam e pasti);
- 12) altri servizi da determinarsi con apposito atto deliberativo.

CAPO II
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

ART. 4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente stesso composto, alla data di presentazione della richiesta, così come definito dall'art. 1 – bis del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente si calcola, ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98 (PSE).

L'indicatore della situazione economica (ISE), così come definito al comma 3 del suddetto articolo, è dato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale e del 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale.

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE} = (\text{ISR} + 20\% \text{ISP})}{\text{PSE}}$$

ART. 5

DEFINIZIONE E CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- A) **REDDITO COMPLESSIVO**, quale risulta dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori, al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo, compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi a cui si aggiungono, per i soli imprenditori agricoli, i **PROVENTI AGRARI** da dichiarazione IRAP.
- B) **REDDITO FIGURATIVO DEL PATRIMONIO MOBILIARE** calcolato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo da intendersi come specificato all'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni.

Da tale somma si detraggono € 1.291,14 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di locazione. Tale importo è elevato a € 1.807,60 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza o in altro comune. Per l'applicazione della presente detrazione il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione e l'ammontare del canone. A tal fine devono sussistere le condizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 242/2001.

ART. 6
DEFINIZIONE E CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare così come definito all'art. 1-bis del D.P.C.M. 242/2001, i seguenti valori patrimoniali:

a) **PATRIMONIO IMMOBILIARE** costituito dal valore di Fabbricati, Terreni Edificabili e Terreni Agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, così come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Qualora il nucleo risiede in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore catastale della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di €51.645,69.

Ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione devono sussistere le condizioni di cui ai punti 1.,2.,3., dell'art. 4 comma 1 lettera a) del DPCM 242/2001.

Se il valore della casa di abitazione è inferiore a €51.645,69, non va considerato nel patrimonio immobiliare .

Questa detrazione è alternativa a quella per i canoni di locazione di cui all'art. 5.

b) **PATRIMONIO MOBILIARE** costituito del patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione sostitutiva unica, (come definito all'art.3, commi 2,3,4, del D.P.C.M. 221/99).

Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad €15.943,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente regolamento.

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Alla complessiva situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20%.

$$\text{PATRIMONIO IMMOBILIARE} + (\text{PATRIMONIO MOBILIARE} - \text{FRANCHIGIA}) \times 0,20$$

ART. 7
COEFFICIENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

Qualora l'individuo che richiede la prestazione sociale agevolata appartenga ad un nucleo familiare di più persone, l'indicatore della Situazione Economica viene calcolato con riferimento all'intero nucleo familiare, secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. 109/98, così come modificata dalle successive disposizioni di legge.

SCALA DI EQUIVALENZA

n. componenti il nucleo

parametri

1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

PARAMETRI AGGIUNTIVI

- + 0.35 per ogni ulteriore componente
- + 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- + 0.5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art. 3 comma 3, Legge n. 104/92) o di invalidità superiore al 66 % di riduzione della capacità lavorativa (in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^)
- + 0.20 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa

ART. 8

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 7 comma 4, del presente regolamento.
2. La soglia di esenzione dalla compartecipazione ai costi dei servizi ed il tetto per l'accesso alle provvidenze del "minimo vitale" sono fissate in via sperimentale per l'anno 2003 nel valore di €4.000,00 di reddito ISEE. Il limite sopra citato è assoggettato a revisione annuale mediante l'adozione di idoneo atto Amministrativo.

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI

CAPO III

SOSTEGNO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DEI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO . MINIMO VITALE

ART. 9

DEFINIZIONE

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Garlasco fissa in €4.000,00 da aggiornarsi annualmente, il valore ISEE minimo per il diritto alle prestazioni di cui all'art. 10.

ART. 10 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Garlasco attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, può concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il “ sussidio”, teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, mediante il rimborso al richiedente di spese ineludibili sostenute afferenti la gestione decorosa del domicilio e/o della persona quali ad esempio medicinali e ticket, gas, luce, affitto ecc. e/o di altre spese non differibili debitamente documentate;
- b) l’ “ausilio finanziario” teso al superamento di un particolare stato temporaneo di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante l’ elargizione di contributo;
- c) l’ “attribuzione di vantaggi economici” tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

ART. 11 DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all’art. precedente, coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Garlasco.

Possono, altresì, beneficiare di aiuti che saranno determinati secondo la contingenza, coloro che si trovino di passaggio nel Comune, accertata l’urgenza estrema e la indifferibilità; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l’intervento assistenziale.

ART. 12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata all’Assessorato ai Servizi Sociali corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge n.445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda e di eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare. I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire chi ha reso eventuali dichiarazioni non veritiere, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi ed al loro recupero.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato e Patronati. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

ART. 13 PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato nell'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo vi si astengano il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza interessando gli organi competenti affinché gli obbligati adempiano ai propri doveri e si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART. 14 ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - MODALITA' E LIMITI

La Giunta Comunale sulla base del progetto di intervento predisposto dalla Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà superare di norma €155,00 mensili così come determinato dal Responsabile del Servizio sulla scorta dell'istruttoria dei documenti attestanti lo stato di bisogno. Il sussidio negli anni successivi potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario non potrà superare di norma €350,00 e potrà in casi eccezionali essere ripetuto nell'esercizio finanziario. Potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio specificato in precedenza; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti confezionati.

L'erogazione di dette prestazioni, posta la finalità che si propongono, nel quadro del progetto di sostegno alla famiglia e/o alla persona predisposto dal servizio sociale, sarà eseguita secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte erogazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rettificare i sussidi proposti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. Compatibilmente con la disponibilità del Bilancio ed in presenza di situazioni particolarmente pregiudizievoli, l'intervento straordinario potrà superare la soglia di cui al precedente punto previo motivato e documentato stato di bisogno.

ART. 15 RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata al competente Assessorato, che ha l'obbligo di fornire risposta motivata entro 30 gg.

CAPO IV INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

ART. 16 DEFINIZIONE

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il richiedente, quale componente di un nucleo familiare allargato ai tenuti per legge, non sia in grado di pagare interamente la retta e sia residente nel Comune secondo i criteri di cui alle norme vigenti.

ART. 17 DOMANDA ED ISTRUTTORIA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art.4 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i pareri tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

ART. 18 RETTE A CARICO DELL'ANZIANO

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi con:

- A) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- B) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.);
- C) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- D) è fatta salva, nei casi particolari definiti e valutabili dal Servizio Sociale, la conservazione di una parte del proprio reddito per garantire all'interessato una maggiore autonomia personale.

ART. 19 RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- A) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a €5.165,00;
- B) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati), dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- C) L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

CAPO V AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE

ART. 20 TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Tra gli interventi socio educativi rientrano quei servizi istituiti al fine di garantire e concorrere al benessere dei cittadini e promuovendone la qualità della vita e valorizzare e sostenere la famiglia, rappresentandosi come risorsa complementare ed aggiuntiva.

ART. 21 COSTO DEI SERVIZI

Il Comune annualmente, previo confronto con le OOSS che ne faranno richiesta, determina, in base all'ISEE degli utenti così come definito ai sensi dell'art. 4 e successivi del presente regolamento, la quota di partecipazione al costo dei servizi cui gli stessi rivolgono richiesta di accesso e frequenza.

Fissa per l'anno 2003 in € 4.000,00 di reddito ISEE il limite minimo al di sotto del quale si ha diritto ad accedere gratuitamente ai Servizi di cui all'art. 3, detto limite sarà rivisto annualmente con apposito provvedimento amministrativo tenuto conto dei parametri di rivalutazione ufficializzati dall'ISTAT nonché di altri coefficienti variabili indicanti il disagio sociale indicati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 22 DOCUMENTAZIONE ISEE

Tutte le domande presentate alla Amministrazione per l'accesso ai servizi di cui ai precedenti punti dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi delle vigenti normative.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione, in tal caso l'accesso ai servizi e/o prestazioni sociali avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria:
La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione al Comune. La dichiarazione sostitutiva potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, il Comune può tener conto, nella disciplina delle prestazioni che eroga, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima;

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è altresì lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

CAPO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 23 ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Servizio Sociale sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e seguenti del presente regolamento.

In genere salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

ART. 24 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

ART. 25 COMPETENZE

Per le dichiarazioni ISEE vengono adottate le modalità di controllo previste dalle vigenti normative in materia.

L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità..

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Si stabilisce fin d'ora che verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive che risultino:

- a) Palesemente inattendibili
- b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati:
- c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo.
- d) Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, nell'ambito dei presenti criteri verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali:

- a) Il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti a detta imposta;
- b) Nel caso di valore **ISE** inferiore al canone annuo.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

ART. 26 NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 27

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO, IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

I N D I C E

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE (tc "CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI

APPLICAZIONE" }

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Integrazioni
- Art. 3 Ambiti di applicazione

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 4 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 5 Definizione e calcolo dell'indicatore della situazione reddituale
- Art. 6 Definizione e calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale
- Art. 7 Coefficiente del nucleo familiare
- Art. 8 Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI CAPO III – SOSTEGNO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DEI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO- MINIMO VITALE

- Art. 9 Definizione
- Art. 10 Caratteristiche degli interventi
- Art. 11 Destinatari
- Art. 12 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 13 Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 14 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art. 15 Ricorsi

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 16 Definizione
- Art. 17 Domanda ed istruttoria
- Art. 18 Retta a carico dell'anziano
- Art. 19 Recupero del credito

CAPO V - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE

- Art. 20 Tipologia dei servizi socio-educativi
- Art. 21 Costo dei servizi e determinazione delle tariffe
- Art. 22 Documentazione ISEE

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 23 Assistenza in casi particolari
- Art. 24 Utilizzo dei dati personali
- Art. 25 Competenze
- Art. 26 Norme integrative
- Art. 27 Pubblicità del regolamento